

80.058

**Messaggio
concernente una convenzione per evitare le doppie
imposizioni con l'Australia**

del 25 giugno 1980

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con l'Australia, firmata il 28 febbraio 1980.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 giugno 1980

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Chevallaz

Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

L'economia svizzera, che ha importanti interessi in Australia, già da lungo tempo chiede la conclusione di una convenzione di doppia imposizione al fine d'ottenere degli sgravi per i dividendi e i diritti di licenza provenienti dal detto Paese.

I negoziati svoltisi nel corso degli anni 1969/70 furono interrotti per un lungo periodo poiché la prassi convenzionale australiana di allora e le concezioni svizzere, fondate essenzialmente sul modello di convenzione dell'OCSE, non trovavano il modo d'accordarsi.

La convenzione di doppia imposizione finalmente firmata il 28 febbraio 1980 ricalca ampiamente, nell'aspetto formale e materiale, il modello di convenzione elaborata nel 1977 dall'OCSE ma comprende qualche disposizione particolare corrispondente alla prassi convenzionale usuale dell'Australia e accettata parimente, senza eccezioni, da tutti gli altri Stati europei. Tuttavia queste peculiarità presentano per la Svizzera un'importanza pratica relativamente limitata. La convenzione con l'Australia, nonostante le clausole speciali, è stata accolta molto favorevolmente dall'economia svizzera per la quale la limitazione delle imposte alla fonte sui dividendi (15%) e sui diritti di licenza (10%) presenta un notevole vantaggio.

1 Genesi

I colloqui concernenti la conclusione di una convenzione di doppia imposizione con l'Australia ebbero luogo per la prima volta a Berna nel giugno 1969 e in seguito a Canberra nel luglio 1970. A quell'epoca, tuttavia, non era ancora possibile trovare un accordo poiché la posizione australiana si distaccava troppo dal modello di convenzione dell'OCSE e dalla prassi svizzera in materia di convenzioni. Nel corso degli anni seguenti, l'Australia non manifestava un grande interesse alla conclusione di una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera: fu infatti solamente nel 1977 che l'Australia espresse nuovamente la sua intenzione di riprendere le discussioni. La terza fase di negoziato, svoltasi a Berna nel giugno 1977, sfociò in un progetto comune di convenzione, pur lasciando aperti taluni punti. Nel corso della procedura di consultazione, i più interessati alla conclusione di una convenzione con l'Australia furono i rappresentanti dell'economia, a causa dell'importanza degli investimenti svizzeri in questo Paese; si pensava che la limitazione delle imposte alla fonte sui dividendi e i diritti di licenza avrebbe costituito un incoraggiamento determinante per gli investimenti diretti svizzeri. Anche i Cantoni si pronunciarono in favore di un proseguimento dei negoziati nel quadro tracciato: tuttavia a parecchie riprese si era sottolineato che non ci si doveva allontanare senza necessità dalla prassi convenzionale svizzera né dal modello di convenzione dell'OCSE. Il Consiglio federale, nel settembre 1978, accettò di riprendere i negoziati con l'Australia. L'ultima fase delle trattative ebbe luogo dal 6 al 10 novembre 1978 a Canberra e portò alla parafatura di un progetto comune di convenzione e di un protocollo completivo redatto in lingua inglese. La convenzione fu firmata a Canberra il 28 febbraio 1980.

2 Commento delle disposizioni della convenzione

Il Consiglio federale ha commentato dettagliatamente le disposizioni del modello di convenzione dell'OCSE del 1963 nel messaggio del 13 luglio 1965 concernente la convenzione di doppia imposizione del 7 maggio 1965 con la Svezia (FF 1965 II 501). Questo modello, cui si ispira la politica svizzera durante i negoziati in materia di convenzione, è stato in seguito modificato; la versione riveduta è stata pubblicata dal Consiglio dell'OCSE nell'aprile 1977 con una nuova raccomandazione. Durante i negoziati con la Gran Bretagna, le innovazioni erano già state prese in considerazione ed erano state presentate dettagliatamente nel messaggio dell'11 aprile 1978 concernente una nuova convenzione conclusa l'8 dicembre 1977 con questo Paese (FF 1978 I 189). Il commento seguente si limita quindi a sottolineare le peculiarità della convenzione con l'Australia.

Articolo 2 (Imposte)

Poiché l'Australia non riscuote nessuna imposta sulla sostanza, la convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito. Fra queste imposte vanno annoverate anche l'imposta suppletiva sull'ammontare non distri-

buito del reddito distribuibile di una «private company» e l'imposta sul reddito che colpisce il reddito imponibile di una società non residente («branch profits tax»).

Per «private company» si intende di norma una società le cui azioni non sono quotate in borsa e che è controllata da un numero relativamente ristretto di azionisti. Per evitare un accumulo non desiderato di benefici nelle «private companies», queste società devono procedere a talune distribuzioni minime altrimenti la parte non distribuita dei redditi distribuibili è assoggettata a un'imposta suppletiva speciale. La «branch profits tax» introdotta nel corso dell'anno fiscale 1977/78 mira ad assimilare, per quanto possibile, dal punto di vista fiscale, le filiali australiane e le stabili organizzazioni australiane di società straniere. Finora, le stabili organizzazioni beneficiavano, rispetto alle filiali, di un vantaggio in quanto i loro trasferimenti di utili alla sede straniera non erano assoggettati ad alcuna imposta alla fonte. La nuova imposta suppletiva sul «reddito imponibile ridotto di una società non residente» (art. 2 cpv. 1 lett. a) è attualmente riscossa con un'aliquota del 5 per cento. Con «reddito imponibile ridotto» si intende il reddito imponibile determinato giusta i principi generali, diminuito di talune particolari categorie di reddito (p. es. dividendi incassati da stabili organizzazioni, diritti per pellicole cinematografiche di fonti straniere come anche redditi di imprese non residenti d'assicurazione e di trasporto marittimo). Mediante la «branch profits tax», l'imposta che colpisce il reddito così ridotto delle società è riscossa al tasso attuale del 51 per cento contro il 46 per cento precedente. Giusta il numero 1 del protocollo (ad art. 2) la «branch profits tax» deve essere riscossa secondo le disposizioni in vigore al momento della firma della convenzione (o secondo disposizioni ulteriori più favorevoli).

Dal canto svizzero, la convenzione non concerne l'imposta preventiva sulle vincite alla lotteria. Sono inoltre esclusi dall'ambito della convenzione le multe e gli interessi di mora.

Articolo 4 (Domicilio)

Il domicilio primario delle persone fisiche con doppio domicilio è determinato in base alla loro abitazione permanente e, se ciò non fosse determinabile, nello Stato in cui hanno il centro degli interessi vitali. Mancano gli altri criteri presi in considerazione nel modello di convenzione dell'OCSE poiché la determinazione del domicilio di una persona giusta la prassi australiana è di competenza dei tribunali e quindi, in caso di necessità, dovrà essere risolta per via amichevole. I casi di doppio domicilio dovrebbero essere rari, se non altro per motivi geografici.

Articolo 5 (Stabile organizzazione)

A domanda australiana, la nozione «stabile organizzazione» ha dovuto per diversi aspetti essere ampliata.

Così si considera stabile organizzazione un'impresa di uno Stato contraente che sorveglia un cantiere di costruzione o di montaggio nell'altro Stato per

oltre dodici mesi oppure utilizza o fa utilizzare per oltre dodici mesi un impianto importante al fine della ricerca o dello sfruttamento di risorse naturali.

Un rappresentante dipendente (permanente) costituisce una stabile organizzazione non solo se dispone dei poteri per concludere contratti per conto di un'impresa residente nell'altro Stato e li esercita, ma anche nella misura in cui esegue i cosiddetti contratti «a façon» per un'impresa, vale a dire produce merci o beni, li trasforma o li elabora. L'Australia intende applicare questa disposizione ai casi in cui le società di trasformazione che non realizzano alcun beneficio siano utilizzate come intermediari allo scopo d'evadere il fisco.

Giusta il capoverso 8, i principi di questo articolo sono parimente decisivi quando si deve determinare, per l'applicazione della convenzione (p. es. regole della fonte agli art. 11 cpv. 5 e 12 cpv. 5) se un'impresa di uno Stato terzo possiede una stabile organizzazione in uno Stato contraente.

Articolo 7 (Utili delle imprese)

Giusta il numero 2 lettera c del protocollo, l'articolo 7 non si applica agli utili di un'impresa che esercita un'attività assicurativa, ad eccezione dell'assicurazione sulla vita. Con questa disposizione, l'Australia intende garantire l'imposizione delle società straniere d'assicurazione giusta il diritto interno australiano per i premi che esse incassano da contratti di riassicurazione con società australiane e per gli eventi o cose assicurate in Australia.

Se i dati a disposizione delle autorità competenti non sono sufficienti per permettere di determinare gli utili imputabili a una stabile organizzazione, resta riservata l'applicazione delle prescrizioni legali interne giusta l'articolo 3 del protocollo, benché queste prescrizioni debbano essere applicate conformemente ai principi dell'articolo 7 (principio detto «at arm's length»). L'Australia necessita di queste disposizioni (evidenti dal punto di vista svizzero) poiché una tassazione d'ufficio allestita giusta il diritto interno potrebbe altrimenti essere impugnata davanti ai tribunali.

La possibilità d'applicare il metodo indiretto per la determinazione degli utili delle stabili organizzazioni è garantita dal numero 2 lettere a e b del protocollo.

Articolo 8 (Navigazione marittima e aerea)

Il diritto d'imposizione per gli utili provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili è attribuito di principio allo Stato di domicilio.

Tuttavia, gli utili di un'impresa di uno Stato contraente provenienti dal trasporto di persone o di merci con navi o aeromobili, effettuato esclusivamente tra due punti situati nell'altro Stato, possono anche essere imposti in quest'altro Stato. Comunque l'imposta non deve eccedere il 5 per cento dell'ammontare riscosso per il trasporto.

Articolo 9 (Imprese associate)

Il protocollo (n. 3) prevede anche per l'articolo 9, come già per l'articolo 7,

una disposizione che autorizza l'applicazione del diritto interno quando i dati a disposizione dell'autorità competente di uno Stato contraente non sono sufficienti per permetterle di procedere a una delimitazione degli utili fra imprese associate. Le prescrizioni interne devono quindi essere applicate in concordanza con i principi definiti all'articolo 9.

Articolo 10 (Dividendi)

L'imposta in favore dello Stato della fonte è limitata al 15 per cento; quest'aliquota s'applica anche nelle relazioni tra società madre e filiale. L'Australia finora non ha convenuto aliquote inferiori con nessun'altro Stato. Nel caso in cui essa modificasse questa prassi, nel protocollo è stata inclusa la clausola della nazione più favorita (n. 4 lett. a).

Giusta il diritto australiano, può essere riscossa un'imposta suppletiva sugli utili non distribuiti di «private companies» e di stabili organizzazioni d'impresa straniere (cfr. osservazioni ad art. 2). L'articolo 5 non ostacola la riscossione di quest'imposta.

Articolo 11 (Interessi)

L'imposta a profitto dello Stato della fonte è limitata al 10 per cento, il che corrisponde all'imposizione attualmente in vigore in Australia per gli interessi versati a non residenti. L'Australia non intende accettare una riduzione maggiore poiché l'aliquota del 10 per cento corrisponde alla prassi costante dell'Australia in materia di convenzioni e anche alle raccomandazioni dell'OCSE. Nel caso in cui modificasse la sua politica essa ha tuttavia accettato l'inclusione della clausola della nazione più favorita nel protocollo (n. 4 lett. b).

Per i mutanti stranieri è in ogni caso importante sapere che l'Australia rinuncia a talune condizioni, giusta il suo diritto interno, alla riscossione di un'imposta alla fonte sugli interessi. Essa vuole consentire, in tal modo, alla sua economia di procurarsi più facilmente capitali all'estero. È segnatamente accordato un esonero fiscale nei seguenti casi:

- interessi pagati all'estero dalla «Australian Industry Development Corporation» su prestiti stranieri; l'«Australian Industry Development Corporation» è un'impresa statale istituita per ottenere fondi all'estero destinati al finanziamento di imprese industriali australiane;
- interessi pagati all'estero su obbligazioni al portatore emesse in divise straniere, purché il «Commissioner of Taxation» (autorità fiscale) ne dia la corrispondente autorizzazione;
- interessi pagati all'estero su alcuni prestiti in divise straniere purché il «Commissioner of Taxation» ne abbia dato la corrispondente autorizzazione; l'autorità fiscale accorda l'autorizzazione quando il debitore è una «Australian Entity» (Stato australiano o Stati federati, una persona o una società residente in Australia) e quando il prestito è impiegato a beneficio di una società che appartiene a una «Australian Entity» oppure in cui una «Australian Entity» ha un interesse preponderante (20 al 40% delle parti).

Articolo 12 (Diritti di licenza)

Nella convenzione, l'imposta cui ha diritto lo Stato della fonte è limitata al 10 per cento dell'ammontare lordo dei diritti di licenza (come per i dividendi e gli interessi, è stata inclusa nel protocollo anche la clausola della nazione più favorita, n. 4 lett. c).

Per i diritti di licenza imponibili, giusta il diritto interno australiano (46% dell'ammontare netto del diritto quando è versato a una società straniera), potrebbe essere ottenuto lo stesso risultato solo se la società beneficiaria può dimostrare di avere avuto spese di circa il 76 per cento. Poiché spese di tale portata normalmente non sono riconosciute o non possono essere provate, il disciplinamento convenzionale rappresenta per i mutuantí svizzeri di licenze un notevole sgravio e, inoltre, una semplificazione dal punto di vista procedurale.

Tuttavia, se una società svizzera potesse eccezionalmente provare spese superiori, essa potrà (eccezione: i diritti cinematografici) rinunciare ad applicare la convenzione e chiedere l'imposizione (più favorevole) giusta il diritto interno.

La nozione di «diritti di licenza» comprende anche i pagamenti fatti a titolo d'assistenza completa legata a contratti di licenza («auxiliary and subsidiary assistance») come anche i pagamenti in caso di rinuncia all'impiego dei beni o dei diritti menzionati al capoverso 3.

Articolo 13 (Alienazione di beni)

L'Australia non riscuote attualmente alcuna imposta sugli utili in capitale per guadagni provenienti da alienazione di beni mobili privati.

Conseguentemente l'articolo 13 poteva disciplinare unicamente l'imposizione dei guadagni provenienti dall'alienazione di beni immobili e di imprese. Sono parificati ai guadagni provenienti da alienazione di beni immobili quelli provenienti dall'alienazione di partecipazioni a una società immobiliare o a una società che ha interessi principalmente negli immobili o che da il diritto di ricercare o sfruttare risorse naturali.

Articolo 17 (Professionisti dello spettacolo)

Giusta la prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo d'attività s'applica di norma anche ai redditi conseguiti da un'altra persona che non sia il professionista dello spettacolo stesso (o uno sportivo) per la sua attività (cpv. 2). Tuttavia, quest'imposta non è riscossa quando è provato che né il professionista dello spettacolo né le persone in relazione con lo stesso partecipano agli utili di queste altre persone (cpv. 3).

Articolo 18 (Pensioni e rendite)

Conformemente alla prassi australiana costante, il capoverso 1 prevede che le pensioni private e di diritto pubblico come anche le rendite sono imponibili solo nello Stato di domicilio del beneficiario.

Giusta il capoverso 3, le pensioni militari australiane saranno esonerate dalle imposte svizzere fino a quando saranno esonerate anche dalle imposte

australiane. Reciprocamente, le prestazioni dell'assicurazione militare saranno esonerate dalle imposte australiane fino a quando esse saranno esonerate dalle imposte svizzere.

Articolo 19 (Funzioni pubbliche)

Quest'articolo corrisponde alla politica svizzera in materia di convenzioni seguita finora e alla soluzione prevista nel modello riveduto di convenzione dell'OCSE del 1977; tuttavia non è applicabile alle pensioni e alle rendite (disciplinate dall'art. 18).

Articolo 21 (Reddito dei residenti di entrambi gli Stati contraenti)

L'Australia respinge, giusta una prassi convenzionale costante, una clausola generale corrispondente all'articolo 21 del modello di convenzione dell'OCSE (altri redditi). Di conseguenza è stato raggiunto un accordo solo per i casi di doppio domicilio. Una persona che, giusta le disposizioni dell'articolo 4 capoverso 1 è residente di entrambi gli Stati contraenti ma che, giusta le disposizioni dei capoversi 2 e 3 di questo articolo, risiedono in uno degli Stati contraenti, può così essere imposta solo in quest'ultimo Stato per i redditi provenienti da questo Stato o da uno Stato terzo.

Articolo 22 (Metodi per eliminare le doppie imposizioni)

L'Australia elimina la doppia imposizione con il metodo del computo. La Svizzera esonererà dalle proprie imposte, conformemente alla prassi convenzionale, i redditi attribuiti all'Australia per imposizione, ma ne terrà conto per la determinazione dell'aliquota d'imposta. Per gli utili provenienti da alienazione di partecipazioni che, conformemente all'articolo 13, capoverso 2, sono assimilati ai guadagni provenienti da alienazione di beni immobili, l'esonero sarà tuttavia accordato solo se sarà stata provata l'imposizione effettiva in Australia. Per quanto concerne i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza imponibili nei due Stati, la Svizzera accorda il computo globale d'imposta per l'imposta australiana che colpisce questi redditi.

Il capoverso 4 estende il privilegio holding svizzero ai dividendi di società australiane.

Non discriminazione

Confermemente alla riserva formulata a proposito della disposizione corrispondente del modello di convenzione dell'OCSE, l'Australia non è disposta a includere una clausola simile in una convenzione di doppia imposizione. Questa clausola manca conseguentemente in tutte le convenzioni di doppia imposizione concluse dall'Australia. Uno dei motivi di quest'atteggiamento sta nel fatto che i non residenti come anche le stabili organizzazioni di imprese straniere non sono, in casi eccezionali, trattati alla stessa stregua dei residenti e delle società e ciò in conformità con il diritto interno australiano. Questo è il caso, per esempio, per la riscossione della «branch profits tax» (cfr. n. 2) come anche per l'imposizione di beneficiari non residenti di diritti cinematografici, di società d'assicurazione non residenti

(ad eccezione delle società d'assicurazione sulla vita, cfr. protocollo n. 2 lett. c) e di proprietari non residenti di navi che trasportano in Australia persone o merci. Inoltre, gli esoneri fiscali menzionati all'articolo 11 per gli interessi pagati all'estero s'applicano di norma solo alle «Australian Entities»

Articolo 24 (Scambio d'informazioni)

La Svizzera ha respinto l'inclusione nella Convenzione della clausola, chiesta dall'Australia, che preveda lo scambio generalizzato d'informazioni (art. 26 del modello di convenzione dell'OCSE); l'articolo 24 prevede unicamente lo scambio di informazioni necessarie a un'equa applicazione della convenzione. L'articolo 24 corrisponde alle clausole sulle informazioni contenute nelle convenzioni da noi concluse con la Germania, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia e l'Italia (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente una convenzione di doppia imposizione conclusa con l'Italia, FF 1976 II 665).

Articolo 27 (Entrata in vigore)

La convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e s'applicherà quindi:

- in Australia:
 - alle imposte alla fonte a contare dal 1° gennaio 1979 e
 - alle altre imposte australiane, a contare dal 1° luglio 1979;
- in Svizzera, a contare dal 1° gennaio 1979.

3 **Conseguenze finanziarie**

In una convenzione di doppia imposizione, i due Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera, le perdite sono essenzialmente causate dal rimborso parziale dell'imposta preventiva sui dividendi e gli interessi alle persone che sono residenti dell'Australia giusta l'articolo 10 (dividendi), l'articolo 11 (interessi) e l'articolo 12 (diritti di licenza). Tuttavia questo ammanco non dovrebbe attualmente rivestire una grande importanza poichè gli investimenti australiani in Svizzera sono relativamente modesti. Per contro, il computo globale d'imposta introdotto mediante il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967 causerà degli oneri al fisco svizzero in ragione del livello relativamente elevato delle imposte alla fonte sugli interessi e i diritti di licenza.

Di fronte a queste perdite la cui portata non può essere valutata a causa della mancanza di documenti appropriati, la convenzione apporterà al fisco svizzero anche vantaggi finanziari. Mentre finora l'ammontare dell'imposta australiana alla fonte (per es. del 30 per cento sui dividendi e 46 per cento sui diritti) doveva essere accettata a titolo di deduzione, i redditi provenienti dall'Australia saranno d'ora in poi imposti in Svizzera per il loro ammontare lordo. Ne risulta un aumento generale dei redditi imponibili. Inoltre, la convenzione offre all'economia svizzera importanti vantaggi poichè gli investimenti in Australia saranno gradatamente agevolati segna-

tamente per la limitazione delle imposte alla fonte sui dividendi e i diritti di licenza e perché la convenzione contribuirà a promuovere il commercio e la liberalizzazione degli scambi, elemento chiave della politica svizzera in materia di commercio esterno.

4 Costituzionalità

La presente convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. Giusta l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta all'Assemblea federale. La convenzione è stata conclusa per una durata indeterminata ma può essere disdetta ogni anno, trascorso che sia un periodo di cinque anni a contare dallo scambio degli strumenti di ratificazione. Essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non provoca un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. Inoltre, la portata materiale e territoriale della convenzione non giustifica la sua sottoposizione al referendum facoltativo in applicazione dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

5 Conclusioni

La convenzione di doppia imposizione con l'Australia comprende qualche disposizione particolare che corrisponde a una prassi convenzionale costante dell'Australia ma che non figurava finora nelle convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera. Siccome l'interesse del nostro Paese alla convenzione superava quello dell'Australia, stante la maggiore entità degli investimenti elvetici in Australia, questa non era punto incline a rinunciare all'inclusione di disposti particolari, accettati già da altri Paesi europei. Gli effetti di tali disposti dovrebbero comunque pesare ben poco sul nostro Paese, dacché sono ampiamente compensati dai vantaggi che la convenzione ci apporterà, rispetto ad una situazione priva d'ogni normativa. Prescindendo dai vantaggi finanziari derivanti segnatamente dalla limitazione delle imposte alla fonte sui dividendi e le licenze, la convenzione appresterà una base giuridica sicura per gli investimenti elvetici in Australia e, da un profilo generale, dovrebbe creare condizioni favorevoli allo sviluppo dell'interscambio.

Decreto federale che approva una convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Australia

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1980 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 28 febbraio 1980, tra la Confederazione Svizzera e il Governo dell'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non è sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1980 II 1215

Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

*Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo dell'Australia,*

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I Campo d'applicazione della Convenzione

Articolo 1 Persone

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte

(1) Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:

- a) in Australia: l'imposta australiana sul reddito, compresa l'imposta suppletiva sull'ammontare non distribuito del reddito non distribuibile delle società private (private companies) come pure l'imposta sul reddito prelevata sul reddito imponibile ridotto di una società non residente;
- b) in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali e altri redditi).

(2) La presente Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno o dall'altro Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. L'autorità competente di ciascuno Stato contraente comunica alla fine di ogni anno civile all'autorità competente dell'altro Stato contraente le modifiche sostanziali apportate alla legislazione del proprio Stato concernente le imposte cui si applica la presente Convenzione.

¹⁾ Dai testi originali tedesco e inglese.

Doppie imposizioni

(3) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «imposta australiana» designa qualsiasi imposta prelevata dall'Australia cui si applica la presente Convenzione; «imposta svizzera» designa qualsiasi imposta prelevata in Svizzera cui si applica la presente Convenzione; il termine «imposta» designa l'imposta australiana o l'imposta svizzera, a seconda del contesto; ma le espressioni «imposta australiana» e «imposta svizzera» non comprendono le multe o gli interessi previsti dalla legislazione in vigore nell'uno o nell'altro Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione.

(4) La presente Convenzione non si applica all'imposta federale preventiva prelevata in Svizzera alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Capitolo II Definizioni

Articolo 3 Definizioni generali

(1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine «Australia» designa il Commonwealth dell'Australia e se usato in senso geografico include:
 - i) il territorio dell'isola Norfolk;
 - ii) il territorio dell'isola Christmas;
 - iii) il territorio delle isole Cocos (Keeling);
 - iv) il territorio delle isole Ashmore e Cartier;
 - v) il territorio delle isole del mare di Corail e
 - vi) ogni zona adiacente ai limiti territoriali dell'Australia o dei territori summenzionati cui si applica a un momento dato, in accordo con il diritto internazionale, una legge dell'Australia o di uno Stato o di una parte dell'Australia o di uno dei territori summenzionati per quanto concerne lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo dello zoccolo continentale;
- b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c) le espressioni «Stato contraente», «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, l'Australia o la Svizzera;
- d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e) il termine «società» comprende ogni collettività o associazione di persone avente o no personalità giuridica che è considerata come una società o persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, un'impresa esercitata da un residente dell'Australia o un'impresa esercitata da un residente della Svizzera;
- g) l'espressione «autorità competente» designa, nel caso dell'Australia, il commissario delle contribuzioni (Commissioner of Taxation) o il suo

Doppie imposizioni

rappresentante autorizzato e, nel caso della Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

(2) Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non esiga una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residenza

(1) a) Ai fini della presente Convenzione, una persona è residente dell'Australia se essa è residente dell'Australia per l'applicazione dell'imposta australiana. Tuttavia, per quanto concerne i redditi di fonte svizzera, una persona assoggettata all'imposta australiana su redditi di fonte australiana sarà trattata come residente dell'Australia soltanto se i redditi di fonte svizzera sono assoggettati all'imposta australiana o, qualora tali redditi siano esenti dall'imposta australiana, se essi sono esenti soltanto a causa del loro assoggettamento all'imposta svizzera.

b) Ai fini della presente Convenzione, una persona è residente della Svizzera se essa è assoggettata illimitatamente all'imposta in Svizzera.

(2) Quando, in base alle disposizioni precedenti del presente Articolo, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è regolata dalle seguenti norme:

a) essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente;

b) se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, o se non dispone di un'abitazione permanente in alcuno di essi, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.

(3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo (1), una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione

(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

(2) L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

Doppie imposizioni

- e) un laboratorio e
 - f) una miniera, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali;
 - g) un'azienda agricola, pastorizia o forestale;
 - h) un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio la cui durata eccede i dodici mesi.
- (3) Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione per il solo fatto che:
- a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di attività che hanno un carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa, come la pubblicità o la ricerca scientifica.
- (4) Si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente ed esercita la sua attività nella stessa se:
- a) essa esercita in tale Stato attività di sorveglianza per oltre dodici mesi nell'ambito di un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio situato in tale Stato; o
 - b) un impianto importante è utilizzato in tale Stato per oltre dodici mesi dall'impresa, per l'impresa oppure in virtù di un contratto con l'impresa al fine della ricerca o dello sfruttamento di risorse naturali o d'attività legate a tale ricerca o sfruttamento.
- (5) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 6 — è considerata come stabile organizzazione dell'impresa del primo Stato:
- a) se essa dispone in tale Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti per conto dell'impresa, a meno che le attività di questa persona non si limitino all'acquisto di merci per l'impresa; o
 - b) se, così facendo, essa fabbrica o trasforma in tale Stato per l'impresa merci appartenenti all'impresa, a condizione che la presente disposizione si applichi soltanto in relazione a merci così fabbricate o trasformate.
- (6) Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condi-

Doppie imposizioni

zione che questa persona agisca nell'ambito ordinario della sua attività di mediatore o d'intermediario.

(7) Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero esercita la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una di esse una stabile organizzazione dell'altra.

(8) I principi stabiliti ai paragrafi 1 a 7 compreso si applicano anche all'occorrenza per determinare ai sensi della presente Convenzione se un'impresa, che non è un'impresa di uno Stato contraente, ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente.

Capitolo III Imposizione dei redditi

Articolo 6 Redditi di beni immobili

(1) I redditi provenienti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui tali beni sono situati.

(2) L'espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dalla legislazione in vigore nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso i diritti di licenza e altri pagamenti per lo sfruttamento di miniere o di cave o per lo sfruttamento di risorse naturali; i diritti di cui si tratta sono considerati situati nel luogo in cui sono situate le miniere, le cave o le altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai redditi provenienti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

(4) I redditi provenienti dalla locazione o dall'affitto di terreni e i redditi provenienti da altri interessi diretti in terreni o su di essi, sia che essi siano edificati oppure no, sono considerati redditi provenienti da beni immobili situati nel luogo in cui i terreni sono situati.

(5) Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7 Utili delle imprese

(1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nel-

Doppie imposizioni

l'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

(2) Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione o con altre imprese con le quali essa tratta.

(3) Nel calcolo degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese dell'impresa sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione (comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione) che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'entità indipendente pagante tali spese, sostenute sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

(4) Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

(5) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima e aerea

(1) Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in tale Stato.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, tali utili sono imponibili nell'altro Stato contraente se provengono dall'esercizio di navi o di aeromobili effettuato soltanto tra località situate in tale altro Stato.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alla parte degli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di navi o di aeromobili con la partecipazione a un fondo comune («pool»), a un'organizzazione che esercita trasporti in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

(4) Ai fini del presente articolo gli utili provenienti dal trasporto per mezzo di navi o di aeromobili di passeggeri, bestiame, posta o merci imbarcati in uno Stato contraente per essere sbarcati in un'altra località di tale Stato sono considerati utili provenienti dall'esercizio di navi o di aeromobili effettuato soltanto tra località situate in tale Stato.

(5) L'ammontare imponibile in uno Stato contraente a titolo di utili provenienti dall'esercizio di navi o di aeromobili per i quali un residente dell'altro Stato contraente è imponibile nel primo Stato in virtù dei paragrafi 2 o 3 non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare (netto, tenuto conto dei ribassi) pagato o dovuto per il trasporto.

Doppie imposizioni

(6) Le disposizioni del paragrafo 5 non si applicano agli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di navi o di aeromobili se la sede principale della sua attività si trova nell'altro Stato contraente né si applicano agli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di navi o di aeromobili se tali utili provengono da attività diverse dal trasporto di passeggeri, bestiame, posta o merci. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9 Imprese associate

Quando

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni diverse da quelle che dovrebbero esistere tra imprese indipendenti che trattano l'una con l'altra in completa indipendenza, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.

Articolo 10 Dividendi

(1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente per l'applicazione dell'imposta di tale Stato, e di cui un residente dell'altro Stato contraente è il beneficiario effettivo, sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Tali dividendi sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, per l'applicazione dell'imposta di tale Stato e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

(3) Il termine «dividendi» di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni e da altri redditi assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui la società distributrice è residente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei di-

videndi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

(5) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo non è residente dell'altro Stato contraente sono esenti dall'imposta in questo altro Stato, a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione situata in questo altro Stato. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dividendi pagati da una società qualsiasi residente d'Australia per l'applicazione dell'imposta australiana e anche residente della Svizzera per l'applicazione dell'imposta svizzera.

Articolo 11 Interessi

(1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente di cui un residente dell'altro Stato contraente è il beneficiario effettivo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Tali interessi sono imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di tale Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

(3) Il termine «interessi», di cui al presente articolo, comprende gli interessi provenienti da prestiti pubblici o da obbligazioni o debiti garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili e gli interessi di crediti di ogni natura nonché tutti gli altri redditi assimilati agli interessi dalla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui provengono i redditi.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica di questo Stato, un ente locale di questo Stato o una persona che è residente di questo Stato per l'applicazione della sua imposta. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e la persona che è beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e tre persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che debitore e beneficiario effettivo avrebbero potuto convenire in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente degli interessi pagati è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Diritti di licenza

(1) I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e di cui un residente dell'altro Stato contraente è il beneficiario effettivo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Tali diritti di licenza sono imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di tale Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei diritti di licenza.

(3) L'espressione «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i pagamenti (compresi i crediti) periodici e no, qualunque sia la denominazione o il modo di calcolo, nella misura in cui sono effettuati per l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore, di un brevetto, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreto, di un marchio di fabbrica o di commercio o di un altro bene o diritto analogo, o di un'attrezzatura industriale, commerciale o scientifica, o per la fornitura di conoscenze o d'informazioni scientifiche, tecniche, industriali o commerciali, o per ogni assistenza di forma ausiliaria o sussidiaria fornita per permettere l'applicazione o il godimento di tali conoscenze o informazioni o di ogni altro bene o diritto a cui il presente articolo si applica, o per l'uso o la concessione dell'uso di pellicole cinematografiche, di pellicole o nastri magnetoscopici destinati alla televisione o di nastri magnetici destinati alla radiodiffusione, o per la rinuncia totale o parziale all'uso di un bene o di un diritto a cui il presente paragrafo si riferisce.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

(5) I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica di questo

Stato, un ente locale di questo Stato o una persona che è residente di questo Stato per l'applicazione della sua imposta. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto l'obbligo di pagare i diritti di licenza e tali diritti di licenza sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i diritti di licenza stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e la persona che è beneficiario effettivo dei diritti di licenza o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che debitore e beneficiario effettivo avrebbero potuto convenire in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei diritti di licenza pagati è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Alienazione di beni

(1) I redditi o guadagni provenienti dall'alienazione di beni immobili o da altri interessi diretti in terreni o su terreni, o di diritti relativi allo sfruttamento o alla ricerca di risorse naturali sono imponibili nello Stato contraente in cui i beni immobili, i terreni o le risorse naturali sono situati.

(2) Ai fini del presente articolo, le azioni o interessi simili in una società i cui beni sono costituiti esclusivamente o principalmente da beni immobili o da interessi diretti in terreni o su terreni di uno Stato contraente o da diritti relativi allo sfruttamento o alla ricerca di risorse naturali in uno Stato contraente, sono considerati beni immobili situati nell'altro Stato contraente in cui i terreni o le risorse naturali sono situati o in cui la ricerca è stata effettuata.

(3) Salvo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi provenienti dall'alienazione di beni di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato contraente, ma se tali beni fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente, i redditi sono imponibili in questo altro Stato.

Articolo 14 Professioni indipendenti

(1) I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente trae da una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che essa non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma limitatamente alla parte attribuibile ad attività esercitate per mezzo di tale base fissa.

Doppie imposizioni

(2) L'espressione «libera professione» comprende i servizi prestati nell'esercizio di attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché nell'esercizio delle attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Professioni dipendenti

(1) Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'attività non venga esercitata nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi esercitata, le remunerazioni ricevute a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che una persona fisica residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente esercitata nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna in questo altro Stato per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso dell'anno di reddito (year of income) o dell'anno fiscale di questo altro Stato, a seconda dei casi, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente di quest'altro Stato e
- c) le remunerazioni non sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha in quest'altro Stato.

(3) Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute per un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale da un residente di uno Stato contraente sono imponibili in tale Stato contraente.

Articolo 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Articolo 17 Professionisti dello spettacolo

(1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo (quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o musicisti nonché sportivi) traggono dalle loro attività personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui tali attività sono esercitate.

Doppie imposizioni

(2) Quando i redditi provenienti da prestazioni personali di un professionista dello spettacolo, in tale qualità, sono attribuiti a un'altra persona che non sia il professionista medesimo, essi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività del professionista sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

(3) Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né il professionista né la persona in relazione con lo stesso partecipino direttamente o indirettamente agli utili della persona di cui si tratta in tale paragrafo.

Articolo 18 Pensioni e rendite

(1) Le pensioni (comprese le pensioni pubbliche) e le rendite pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato.

(2) Il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, per la vita intera o durante un periodo determinato o determinabile, in corrispettivo di un'adeguata e completa indennità pecuniaria o valutabile in denaro.

(3) Nonostante tutte le altre disposizioni della presente Convenzione:

- a) le pensioni e le altre remunerazioni menzionate ai paragrafi a) e b) della sottosezione 23 AD (3) dell'«Income Tax Assessment Act 1936» d'Australia, unitamente alle sue modificazioni, qualora siano pagate dall'Australia sono esenti dall'imposta svizzera finché saranno esenti dall'imposta australiana;
- b) le pensioni e gli assegni ricevuti dalla Svizzera in virtù della legislazione concernente l'assicurazione militare sono esentati dall'imposta australiana finché saranno esenti dall'imposta svizzera.

Articolo 19 Funzioni pubbliche

(1) Le remunerazioni (diverse dalle pensioni e dalle rendite) pagate da uno Stato contraente o una suddivisione politica di questo Stato o un ente locale di questo Stato a una persona fisica per servizi resi nell'esercizio di funzioni pubbliche sono imponibili soltanto in tale Stato. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in questo altro Stato e se il beneficiario è un residente di questo altro Stato che:

- i) ha la cittadinanza di tale Stato o
- ii) non è divenuto residente di tale Stato unicamente ai fini di rendere i servizi.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni pagate per servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o una suddivisione politica di questo Stato o un ente locale di questo Stato. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni degli articoli 15 e 16.

Doppie imposizioni

Articolo 20 Studenti

Se uno studente che è residente di uno Stato contraente o che lo era immediatamente prima di venire a soggiornare nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato ai soli fini di continuare i suoi studi riceve somme da fonti situate fuori di quest'altro Stato per sopperire alle spese di mantenimento o di studio, tali somme sono esentate dall'imposta in quest'altro Stato.

Articolo 21 Reddito dei residenti di entrambi gli Stati contraenti

I redditi che una persona, residente di entrambi gli Stati contraenti secondo le disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 1, ma, secondo le disposizioni dei paragrafi 2 o 3 di tale articolo, considerata ai fini della presente Convenzione come residente di un solo Stato contraente, tratti da fonti situate in tale Stato contraente, o da fonti situate fuori di entrambi gli Stati contraenti, sono imponibili soltanto in tale Stato contraente.

Capitolo IV

Metodi per eliminare le doppie imposizioni

Articolo 22

(1) Salvo le disposizioni della legislazione australiana esistenti a un dato momento concernenti il computo dell'imposta pagata in un territorio esterno all'Australia nell'imposta pagabile in Australia (che non possono infirmare i principi generali seguenti), l'imposta svizzera pagata sia direttamente, sia in via di deduzione su redditi che un residente d'Australia trae da fonti situate in Svizzera (non comprendenti, in caso di un dividendo, l'imposta pagata sull'utile impiegato per pagare il dividendo) è computata nell'imposta australiana dovuta su tali redditi.

(2) Se un residente della Svizzera percepisce redditi trattati dalla presente Convenzione che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Australia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi salve le disposizioni del paragrafo 3, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questa persona applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia tale esenzione si applica ai guadagni provenienti dall'alienazione dei beni menzionati all'articolo 13 paragrafo 2 soltanto dopo che la tassazione di tali guadagni in Australia è comprovata.

(3) Se un residente della Svizzera riceve dividendi, interessi o diritti di licenza che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Australia, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a tale residente. Esso consiste:

a) nel computo dell'imposta pagata in Australia, conformemente alle di-

Doppie imposizioni

sposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di tale persona; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente a questi redditi imponibili in Australia, o

- b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite, che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o
- c) in una esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, interessi e diritti di licenza di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Australia dall'ammontare lordo di tali dividendi, interessi e diritti di licenza.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni svizzere sull'esecuzione delle Convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

(4) Una società residente della Svizzera che riceve dividendi da una società residente dell'Australia beneficia, per quanto riguarda l'imposta svizzera afferente a tali dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

Capitolo V Disposizioni speciali

Art. 23 Procedura amichevole

(1) Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate dalle autorità fiscali di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di tali Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

(2) L'autorità competente, se il reclamo del contribuente le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla presente Convenzione.

(3) Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio congiuntamente per risolvere le difficoltà o i dubbi inerenti all'applicazione della presente Convenzione.

(4) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Doppie imposizioni

Articolo 24 Scambio di informazioni

(1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti consentono di ottenere nell'ambito della prassi amministrativa normale) necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte alle quali si applica la presente Convenzione. Qualunque informazione in tale modo scambiata dovrà essere tenuta segreta e potrà essere resa nota soltanto alle persone che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si applica la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni che svelassero un segreto commerciale, d'affari, industriale o professionale oppure un procedimento commerciale.

(2) Le disposizioni del presente articolo non possono, in alcun caso, essere interpretate come norme che impongono ad uno Stato contraente l'obbligo di adottare misure amministrative in deroga al suo ordinamento o alla sua prassi amministrativa, oppure contrari alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all'ordine pubblico, oppure di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione e di quella dello Stato che le domanda.

Articolo 25 Fonte dei redditi

I redditi di un residente di uno Stato contraente che, secondo gli articoli 6 a 8 e 10 a 17, sono imponibili nell'altro Stato contraente ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 e della legislazione sull'imposta sul reddito di questo altro Stato sono considerati come redditi provenienti da fonti situate in questo altro Stato.

Articolo 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari

(1) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

(2) Ai fini della presente Convenzione, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d'un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente che è situato nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo è considerata come un residente dello Stato contraente accreditante, a condizione:

- a) che, conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata a imposta nello Stato contraente accreditario per tutti i redditi provenienti da fonti al di fuori di questo Stato contraente e
- b) che sia assoggettata nello Stato contraente accreditante ai medesimi obblighi, in materia d'imposte sul reddito complessivo, cui sono assoggettati i residenti di questo Stato contraente.

(4) La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una

missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito.

Capitolo VI

Disposizioni finali

Articolo 27 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui il Governo dell'Australia e il Consiglio federale svizzero scambieranno per via diplomatica una nota indicante l'uno all'altro che l'ultimo degli atti necessari per permettere alla presente Convenzione d'avere forza di legge in Australia e in Svizzera, a seconda dei casi, è stato compiuto e la presente Convenzione sarà allora applicabile:

- a) in Australia:
 - i) per quel che concerne l'imposta trattenuta alla fonte sui redditi ricevuti da non residenti, ai redditi ricevuti il 1° gennaio 1979 o dopo questa data;
 - ii) per quel che concerne le altre imposte australiane, a ogni anno di reddito (year of income) che inizia il 1° luglio 1979 o dopo questa data;
- b) in Svizzera:
 - a ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio 1979 o dopo questa data.

Articolo 28 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente, ancorché il Governo dell'Australia o il Consiglio federale svizzero possano denunciarla, al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno civile, mediante un avviso scritto inviato per via diplomatica e, in tal caso, la presente Convenzione cesserà d'essere applicabile:

- a) in Australia:
 - i) per quel che concerne l'imposta trattenuta alla fonte sui redditi ricevuti da non residenti, redditi ricevuti il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui l'avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data;
 - ii) per quel che concerne le altre imposte australiane, a ogni anno di reddito (year of income) che inizia il 1° luglio dell'anno civile seguente quello in cui l'avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data;
- b) in Svizzera:
 - a ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui l'avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data.

Doppie imposizioni

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Canberra, in due esemplari, il 28 febbraio 1980, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federal svizzero:
Henri Rossi

Per il
Governo dell'Australia:
John Howard

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo dell'Australia

all'atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione.

1. Per quanto concerne l'articolo 2,

le disposizioni della legislazione australiana concernente l'imposta sul reddito gravante il reddito imponibile ridotto di una società non residente, esistenti alla data della firma della presente Convenzione, devono essere applicate ai fini della determinazione del reddito soggetto a tale imposta o, se tali disposizioni sono modificate così da permettere una determinazione di tale reddito più favorevole alla società, devono essere applicate queste disposizioni modificate.

2. Per quanto concerne l'articolo 7,

- a) se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 7 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo;
- b) ai fini dell'applicazione della lettera a) e dei paragrafi 1 a 4 dell'articolo 7, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente;
- c) l'articolo 7 della Convenzione non si applica agli utili di un'impresa che esercita una qualsiasi attività assicurativa, salvo l'assicurazione sulla vita.

¹⁾ Dai testi originali tedesco e inglese.

3. *Per quanto concerne gli articoli 7 e 9,*

se le informazioni a disposizione dell'autorità competente di uno Stato contraente non bastano a determinare gli utili di un'impresa assoggettabile in tale Stato in conformità delle disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 9 della Convenzione, nessuna disposizione di tali articoli impedirà l'applicazione delle disposizioni di una qualsiasi legge di tale Stato concernente la determinazione dell'assoggettamento fiscale di un'impresa in circostanze particolari, a condizione che tale legge sia applicata, nella misura in cui le informazioni a disposizione dell'autorità competente lo permettono, conformemente ai principi di tali articoli.

4. *Per quanto concerne gli articoli 10, 11 e 12,*

se in una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa successivamente dall'Australia con uno Stato terzo membro, alla data della firma del presente Protocollo, dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, l'Australia accetta di limitare la sua imposizione:

- a) su dividendi pagati da una società residente dell'Australia ai fini dell'applicazione dell'imposta australiana a una società residente dello Stato terzo a un'aliquota inferiore a quella prevista all'articolo 10 paragrafo 2; o
- b) su interessi provenienti dall'Australia ai quali un residente di uno Stato terzo ha diritto a un'aliquota inferiore a quella prevista all'articolo 11 paragrafo 2; o
- c) su diritti di licenza provenienti dall'Australia ai quali un residente di uno Stato terzo ha diritto a un'aliquota inferiore a quella prevista all'articolo 12 paragrafo 2,

il Governo dell'Australia informerà senza indugio il Consiglio federale svizzero per scritto in via diplomatica e aprirà trattative con il Consiglio federale svizzero per rivedere le disposizioni menzionate alle precedenti lettere a, b e c così da accordare alla Svizzera il medesimo trattamento di quello accordato allo Stato terzo.

Fatto a Canberra, in due esemplari, il 28 febbraio 1980, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Henri Rossi

Per il
Governo dell'Australia:
John Howard